

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2021 - 761 di data 04/11/2021
	Pratica: DETRS202100781
	Pratica principale: RATCUCS002 presso (20) RAG TRIBUTI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA 
 2 0 2 1 0 5 6 4 4 0

OGGETTO: Indizione in forma congiunta di una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti per i Comuni di Riva del Garda, Arco, Dro, Mori, Nago-Torbole e Mori, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026. Determina a contrarre. - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 29 di data 18/03/2021 è stato adottato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019 il quale, all'art. 68 recita: "Ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune affida a terzi la gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al presente regolamento, anche in forma disgiunta tra il canone per l'occupazione del suolo e il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie";
- il prossimo 31 dicembre scade il contratto in essere con l'operatore economico I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. per la gestione della componente del Canone unico di cui alla Legge 160/2019 riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e riscossione del relativo gettito;
- risulta conveniente ed opportuno continuare la gestione dell'entrata in argomento avvalendosi di soggetti esterni, non essendo in grado l'Amministrazione comunale di provvedere direttamente con la propria dotazione a garantire l'effettuazione del servizio;

Dato atto che:

- le Amministrazioni comunali di Riva del Garda, Arco, Dro, Mori, Nago-Torbole e Tenno hanno espresso interesse ad avviare un percorso unitario per la gestione in forma congiunta della procedura finalizzata ad individuare idoneo concessionario cui affidare il servizio in argomento a far data dal 1° gennaio 2022, attesa la comune scadenza al 31.12.2021 dei contratti attualmente in essere;
- a tal fine la Giunta comunale, con provvedimento n. 232 di data 05/10/2021, immediatamente eseguibile, qui integralmente richiamato, ha approvato apposito accordo per la

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100781

1/7

gestione in forma congiunta della procedura di gara ad evidenza pubblica, unitamente ai Comuni di Arco, Riva del Garda, Tenno, Dro e Mori, individuando quale Comune capofila il Comune di Riva del Garda, ed ha inoltre approvato il capitolato d'oneri disciplinante il servizio in parola;

- in data 12/10/2021 è stato sottoscritto l'accordo fra i Comuni suindicati, teso a regolare la gestione unitaria della procedura in esame;

Considerato che l'affidamento del servizio si concretizza in un sistema organizzativo/procedimentale in cui sono svolte attività che implicano l'esercizio di pubblici poteri e che, pertanto, la procedura di gara in questione si sostanzia in un una gara per l'affidamento di una concessione di servizi;

Evidenziato pertanto che la tipologia del contratto di cui alla presente determinazione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 1 lett. b) della Direttiva 2014/23/UE, nonché dall'art. 3, comma 1 lettera vv) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di “contratto di concessione di servizio a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;

Ritenuto quindi applicabili le disposizioni di cui:

- alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

- all'art. 164 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);

- alla Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*);

Atteso, quanto alla durata del servizio da mettere in gara, che l'art. 18, comma 2 della Legge provinciale 2/2016 dispone espressamente che per le concessioni si applicano i tempi previsti dalla direttiva 2014/23/UE, ossia “1. La durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. 2. Per le concessioni ultra quinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici”;

Considerato che i servizi in questione non comportano significativi investimenti, se non quelli riferiti all'organizzazione di personale e mezzi del concessionario;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100781

2/7

Ritenuto, pertanto, con riferimento alla durata della concessione:

- di stabilire la stessa in 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre alla facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2, facendo coincidere la sua scadenza con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- di prevedere, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- di prevedere, dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario dei servizi, l'obbligo per il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, di garantire la gestione dei servizi affidati, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi;

Richiamato l'art. 6, comma 11 della Legge provinciale 2/2016 che dispone che “per le concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria si applica l'art. 8 della direttiva 2014/23/UE” recante “*Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'I.V.A., stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi*”;

Ritenuto, sulla base del disposto normativo soprarichiamato, che per il servizio in argomento il “fatturato totale” (e quindi il valore della concessione) può essere rappresentato dall'ammontare delle riscossioni riferite alla componente della diffusione di messaggi pubblicitari del Canone unico (ex imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni) e dei relativi accessori; in particolare ai fini della valutazione del valore complessivo della concessione e anche allo scopo di individuare la normativa applicabile per la scelta del contraente, si è tenuto conto, per ciascun comune, del gettito effettivo riferito ai 5 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara (esercizi finanziari chiusi: 2016 – 2020), integrato con il gettito effettivo, sempre riferito alle citate 5 annualità, della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive;

Posto che dal conteggio effettuato dai competenti Servizi finanziari è emerso che il valore complessivo della concessione, come sopra definita, per tutta la durata contrattuale, compreso l'eventuale rinnovo biennale e l'eventuale proroga tecnica di sei mesi, è stimabile complessivamente in € 3.700.000,00 (oneri esclusi), e pertanto sotto la soglia di rilevanza comunitaria di € 5.350.000,00;

Verificato che per il servizio in questione, non risulta necessario prevedere costi per la sicurezza, né predisporre il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), non sussistendo alcuna interferenza tra i lavoratori dei singoli Comuni e quelli dell'Impresa che gestisce il servizio;

Richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. e ii., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100781

3/7

restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip S.p.A.;

Riscontrato che a tutt'oggi sul portale CONSIP o APAC non esiste alcuna convenzione attiva per il servizio oggetto della procedura di gara cui viene dato avvio con il presente provvedimento;

Accertato analogamente come non esista sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (M.E.P.A.T) il meta-prodotto relativo al servizio oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto conseguentemente di individuare quale procedura per la scelta del contraente la procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi tramite procedura di richiesta di offerta (RDO Aperta) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione in base al criterio di cui all'art. 17 comma 3 della L.P. 2/2016 ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi prezzo e qualità (attribuendo un massimo di 70 punti alla qualità ed un massimo di 30 punti al prezzo);

Considerato che risulterà aggiudicatario del servizio l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori;

Dato atto che i requisiti di partecipazione, le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione dei successivi contratti sono definite nell'accordo per lo svolgimento di gara congiunta tra i comuni di Riva del Garda, Arco, Dro, Mori, Nago-Torbole e Tenno, nel capitolato d'oneri, nello schema di Bando di Gara e relativi allegati;

Precisato, ai sensi dell'art. 13 della L.P. n. 23/1990, che:

- a) il fine del contratto stipulato con l'operatore economico è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di gestione in concessione della componente del canone unico riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e riscossione del relativo gettito di cui alla legge n. 160/2019;
- b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio in questione, in base alla vigente normativa ed al capitolato d'oneri approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 232 del 05/10/2021;
- c) il contratto sarà stipulato nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nel già citato capitolato d'oneri approvato dalla Giunta comunale e nell'unito bando di gara;

Vista ed esaminata infine l'unita documentazione di gara, formata da:

- a) Bando di gara;
- b) Allegato A: fac-simile istanza di partecipazione;
- c) Allegato B: fac-simile Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- d) Allegato C: fac-simile modulo offerta tecnica;
- e) Allegato D: fac-simile modulo offerta economica;

e ritenuto di approvarla;

Dato atto che costituiscono parimenti documentazione di gara:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100781

4/7

- accordo tra i comuni di per lo svolgimento di procedura congiunta tra i Comuni di Riva del Garda, Arco, Dro, Mori, Nago-Torbole e Tenno;
- capitolato d'oneri con allegato elenco degli impianti di affissione;
- singoli regolamenti comunali,
- tariffe comunali vigenti,
- elenco degli impianti di affissione;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile

Ritenuta dunque la necessità di provvedere a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre;

Il Responsabile del Procedimento è Faitelli Paolo

Pratica istruita da: FAITELLI PAOLO - tel 0464573830 - e-mail
faitellipaolo@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Gestione economica, finanziaria e programmazione

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di indire, per le ragioni in premessa indicate, con i Comuni di Riva del Garda, Arco, Dro, Mori e Tenno, una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, tramite il mercato elettronico della P.A. (MEPA), per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, per il periodo 01.01.2022-31.12.2026, con opzione di rinnovo biennale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 dell'accordo per la gestione dell'iter di gara, approvato con provvedimento giuntale n. 232 dd. 05/10/2021 e sottoscritto in data 12/10/2021, spetta al Comune di Riva del Garda, in qualità di Capofila, la predisposizione e l'espletamento della

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100781

5/7

procedura di gara congiunta, comprese le pubblicazioni ex art. 13 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;

3. di stabilire che, nella fase di affidamento della procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Riva del Garda, sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; in fase di stipulazione dei singoli contratti ciascuna amministrazione partecipante alla procedura opererà con un proprio Responsabile per la fase di esecuzione del contratto;
4. di approvare la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Bando di gara con allegati:
 - Allegato A: fac-simile istanza di partecipazione;
 - Allegato B: fac-simile Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - Allegato C: fac-simile modulo offerta tecnica;
 - Allegato D: fac-simile modulo offerta economica;
5. di dare atto che costituiscono altresì documentazione di gara:
 - accordo tra i comuni di per lo svolgimento di procedura congiunta tra i Comuni di Riva del Garda, Arco, Dro, Mori, Nago-Torbole e Tenno;
 - capitolato d'oneri con allegato elenco degli impianti di affissione;
 - singoli regolamenti comunali,
 - tariffe comunali vigenti
6. di dare atto che il Responsabile delle procedure di gara del Comune di Riva del Garda potrà apportare, alla documentazione di gara sopra indicata, modifiche e integrazioni ad elementi non sostanziali;
7. di rinviare per quanto concerne l'iter di amministrativo di gestione della gara congiunta alle disposizioni recate dalla accordo richiamato al punto 2.;
8. di impegnare la spesa per l'aggio, stimata in € 50.000,00 annui quale compenso al concessionario per l'effettuazione del servizio, imputandola al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, come indicato nel prospetto finanziario in calce al presente provvedimento; la stessa verrà prevista nei futuri bilanci di previsione per tutto il periodo di vigenza del contratto; (solo per enti ad aggio)
9. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
10. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100781

6/7

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTABILITA` - RSF

TRIBUTI

DELIBERE

SEGRETARIO

RISCOSSIONI

GESTEL SRL

e comunicata al Sindaco .

Alleg.:

Impegni_202105644.pdf

documento redatto da FAITELLIPAULO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTABILITA'
FAITELLI PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100781

7/7